



**COMUNICATO UFFICIALE N. 204**  
**Stagione Sportiva 2015/2016**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 236/A, 237/A, 238/A, 239/A e 240/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA L'8 GENNAIO 2016**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Antonio Cosentino)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 236/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 530 pf 12/13 adottato nei confronti del Sig. Maurizio MARTINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MAURIZIO MARTINO, già consigliere regionale del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta L.N.D., per aver raccolto e utilizzato deleghe in bianco abusivamente riempite coi dati di candidati appartenenti alla lista del Sig. Chiaffredo Gallo relativamente all'elezione nel quadriennio 2012/2016 per il Delegato Regionale Calcio Femminile e per i Consiglieri Regionali, in violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS (oggi trasfuso nell'art. 1 *bis*, comma 1, del nuovo Codice di Giustizia Sportiva);

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Maurizio MARTINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Maurizio MARTINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GENNAIO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 237/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 981 pf 14/15 adottato nei confronti del Sig. LUCIANO DAEDER e della società F.C. ATLETICO MONTICHIARI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Luciano DAEDER, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società F.C. Atletico Montichiari srl, per la violazione di cui all'art. 10 comma 3 *bis* del C.G.S. in relazione al punto 9) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n. 138 della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto a depositare, entro il termine dell'11 luglio 2014 la dichiarazione di disponibilità del campo da gioco, come prescritto al punto 9) pag. 3 del C.U. n. 138 del 26 maggio 2014;

F.C. ATLETICO MONTICHIARI, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., vigente all'epoca dei fatti, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. LUCIANO DAEDER in proprio e nell'interesse dalla società F.C. ATLETICO MONTICHIARI in qualità di legale rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione finale nella misura di 20 giorni di inibizione per il Sig. Luciano DAEDER e dell'ammenda di € 667,00 per la società F.C. ATLETICO MONTICHIARI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GENNAIO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 238/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 422 pf 13/14 adottato nei confronti del Sig. Domenico STALLONE, avente ad oggetto la seguente condotta:

DOMENICO STALLONE, membro del C.d.a. della società Ascoli Calcio 1898 S.p.a. dal 30.9.13 al 18.11.13, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (attuale art. 1 *bis*, comma 1 del C.G.S.), nonché dell'art. 21, commi 2 e 3 delle N.O.I.F. e dell'art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C., per aver contribuito, con la propria gestione della società, al dissesto economico-patrimoniale dell'Ascoli Calcio 1898 S.p.a. e, in particolare, per non aver proceduto al risanamento della società e per non aver presentato in proprio istanza di fallimento, nonostante la grave situazione di squilibrio finanziario e patrimoniale della stessa e per non aver espresso dissenso rispetto alla gestione del Presidente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Domenico STALLONE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 giornata di squalifica ed € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per il Sig. Domenico STALLONE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GENNAIO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 239/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1030 pf 14/15 adottato nei confronti del Sig. Massimo IMPEI e della società ACSD ROCCA SANTO STEFANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO IMPEI, Presidente della Società ACSD ROCCA SANTO STEFANO, nella s.s. 2014-2015, per rispondere in ordine alla violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 *bis*, comma 1, del C.G.S. della FIGC, in relazione all'art. 96 delle NOIF, per avere tesserato per la propria Società, in data 03.09.2014, il calciatore Lorenzo PASQUARELLI, su compiacente richiesta del Direttore Sportivo, signor Marco FERRAMINI, della Società ACSD CRECAS CITTA' DI PALOMBARA, con l'impegno di trasferirlo in prestito, dopo appena tre giorni (05.09.2014), alla Società da quest'ultimo rappresentata, al fine di eludere il pagamento del premio di preparazione, più oneroso da parte di quest'ultima Società, di Categoria Eccellenza, dell'importo di circa € 1.600,00, rispetto a circa € 375,00, che, invece, avrebbe dovuto corrispondere la Società di 3<sup>a</sup> Categoria ACSD ROCCA SANTO STEFANO all'avente diritto USD CITTA' DI MONTEROTONDO;

ACSD ROCCA SANTO STEFANO, società alla quale apparteneva il signor Massimo IMPEI, al momento della commissione dei fatti, e comunque nei cui confronti era espletata l'attività sopra contestata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, del CGS della FIGC;

- viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dal Sig. Massimo IMPEI per suo conto e, in qualità di Presidente, per conto della società ACSD ROCCA SANTO STEFANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di inibizione per la durata di mesi 3 per il Sig. Massimo IMPEI e dell'ammenda nella misura di € 200,00 per la società ACSD ROCCA SANTO STEFANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 00000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GENNAIO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 240/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 277 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. SEDANO CORDOVA HANS PETER, avente ad oggetto la seguente condotta:

SEDANO CORDOVA HANS PETER, per aver presentato, per la stagione sportiva 2015/16, in qualità di calciatore, una richiesta di tesseramento per la società A.S.D. LIBERTAS SAN BARTOLOMEO basata su dichiarazione mendace, con violazione del disposto degli artt. 1 *bis*, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., in relazione all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. SEDANO CORDOVA HANS PETER;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di giorni 30 di squalifica per il Sig. SEDANO CORDOVA HANS PETER;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GENNAIO 2015

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio